



Martedì 30/12/2003

Le novità per le ass. sportive dilettantistiche secondo la Finanziaria 2004

A cura di: Fiscosport S.r.l.

Untitled Document

LE PRINCIPALI NOVITÀ CHE INTERESSANO DIRETTAMENTE LE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PREVISTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004

Nel testo

finale della legge Finanziaria per il 2004, approvato lunedì 22 dicembre 2003, risultano novità di scarso rilievo per quanto riguarda le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Quasi tutti gli emendamenti presentati durante l'iter parlamentare non sono stati approvati.

Il testo dell'art. 90, ed in particolare il comma 18, contenuto nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, non ha subito modifiche.

Il regolamento delle società sportive

Le società ed associazioni dovranno ancora rimanere in attesa del regolamento di attuazione, recante l'indicazione delle clausole da inserire nei relativi atti costitutivi e negli statuti, affinché i predetti soggetti possano conservare lo status di società sportive ottenendo dall'ordinamento il riconoscimento. Ciò anche al fine di fruire delle agevolazioni fiscali previste in materia. È opportuno ricordare, ancora una volta, che dopo l'approvazione del predetto regolamento dovranno passare ulteriori quindici giorni affinché le disposizioni ivi contenute inizino a produrre i relativi effetti.

Il registro tenuto presso il CONI

Non è intervenuta nessuna modifica neppure per quanto riguarda il registro nazionale delle società sportive. L'unico soggetto competente alla tenuta del predetto registro continua ad essere, secondo quanto previsto originariamente dal comma 20 dell'art. 90 della legge n. 289/2002, il CONI.

In mancanza dell'istituzione del registro le società sportive continueranno ad incontrare problemi per accedere ai contributi pubblici. Infatti, continua



ad essere applicata quella disposizione che prevede la necessità di iscrizione nel registro tenuto dal CONI quale condizione necessaria per ottenere i contributi pubblici.

Le cooperative

Uno degli emendamenti non approvati prevedeva espressamente la possibilità di esercitare l'attività sportiva utilizzando la forma della cooperativa.

La modifica normativa si proponeva di eliminare le incertezze che erano sorte durante il primo anno di vigenza dell'art. 90 citato. In particolare i dubbi nascevano proprio per il fatto che il comma 18 della disposizione ora richiamata contiene un riferimento diretto solo alle associazioni e alle società senza scopo di lucro.

La mancata approvazione dell'emendamento contribuisce ad alimentare le incertezze. Oggi, infatti, considerato che il legislatore ha manifestato la necessità di un intervento, risulta rafforzato il dubbio che l'attuale formulazione della norma non consenta di fare ricorso alla forma della cooperativa. Infatti, non sembra possa attribuirsi all'emendamento non approvato la natura di disposizione interpretativa.

Le novità per i dilettanti

L'unica vera novità per i dilettanti riguarda la disciplina in tema di assicurazione obbligatoria. L'art. 51 della Finanziaria dello scorso anno aveva introdotto l'obbligo di assicurazione per tutti i tesserati (atleti, tecnici, dirigenti e così via). Non si prevedeva nulla, però, a proposito del soggetto tenuto alla gestione di tali assicurazioni. Ora, invece, la legge Finanziaria per il 2004 ha individuato la Sportass.

Dovranno essere fissati nei prossimi mesi, con apposito decreto da emanarsi entro un anno, i termini, la natura, l'entità delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi.

Gli Enti di promozione sportiva

Al fine di consentire agli Enti di promozione sportiva lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché allo scopo di potenziare i programmi relativi allo sport sociale, è stata prevista l'erogazione di un contributo limitatamente all'anno 2004, di un milione di euro.

Novità per le società sportive professionistiche

Per le società sportive professionistiche è stata approvata l'introduzione di un credito d'imposta, limitatamente alle società che sono iscritte ai campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2. È stata dunque modificata la disciplina contenuta nella



legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001), la cui disciplina applicativa è contenuta nel DM 31 gennaio 2003, n. 98.

Il credito d'imposta, stabilito nella misura del 15 per cento, trova applicazione a condizione che nel periodo d'imposta 2004 si incrementi il numero degli sportivi che siano cittadini UE, di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni, assunti con contratto di lavoro dipendente. La percentuale di incremento deve essere però superiore al numero medio degli assunti risultanti dal periodo d'imposta 2003. Devono, inoltre, essere osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la morte.

Inoltre, le società che fruiscono del credito devono aver regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.

Il credito d'imposta non può superare l'importo di 5.164 euro per ciascun dipendente.

Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2004 esclusivamente in compensazione con gli altri tributi (e contributi dovuti).

A tal fine si dovrà fare riferimento alle previsioni contenute nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Un'ulteriore novità riguardante le società professionistiche prevede la regolarizzazione dei premi Inail per gli anni 2000, 2001 e 2002. Possono essere regolarizzati i debiti nei confronti dell'istituto rateizzando gli importi dovuti per le predette annualità. Il versamento deve essere effettuato in un'unica rata entro il 30 novembre del 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 novembre del 2004 e al 30 aprile del 2005.

Nicola Forte Pietro Canta